

----- COPIA AD USO FISCALE -----

Repertorio n. 2.746

Raccolta n. 1.794-

----- ATTO INTEGRATIVO A -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di maggio, in Arezzo (AR) e nel mio studio, alle ore sedici,-----

-----30 maggio 2022, ore 16,00-----

Avanti me Avv. Elena BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in Via Margaritone n. 3, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, è personalmente comparso il signor:-----


- MARTELLI Bruno, nato in Arezzo (AR), il giorno 9 (nove) aprile 1973 (millenovecentosettantatre), residente in Arezzo (AR), Via F. Mochi n. 7, Codice fiscale: MRT BRN 73D09 A390G; il quale agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione "INSIEME VOCALE VOX CORDIS - APS", già "INSIEME VOCALE VOX CORDIS ONLUS", con sede in Arezzo (AR), Via Ippolita degli Azzi n. 15, Codice Fiscale: 92027680518, costituita con scrittura privata in data 9 (nove) marzo 1998 (millenovecentonovantotto), debitamente registrata; il cui atto costitutivo è stato ripetuto in forma pubblica con atto a rogito del Notaio Eugenio IDOLO di San Giovanni Valdarno (AR), in data 16 (sedici) marzo 2007 (duemilasette), Repertorio n. 30.631, registrato in Montevarchi (AR) il 4 (quattro) aprile 2007 (duemilasette) al numero 216, Serie 1; Associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Arezzo alla pagina n. 16, numero d'ordine 126; Associazione iscritta, con Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 53 del 20 (venti) giugno 2003 (duemilatre), Prot. n. PG/26862/18 1-50 del 23 (ventitre) giugno 2003 (duemilatre), nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Sezione Provinciale di Arezzo - al n. 2; al presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dall'assemblea degli aderenti alla predetta Associazione in data 26 (ventisei) marzo 2021 (duemilaventuno), verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, Repertorio numero 2.367, registrato in Arezzo (AR) in data 31 (trentuno) marzo 2021 (duemilaventuno), al numeri 3614, Serie 1T.-----

Detto signor Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di dare atto di quanto segue.-----

-----Premesso:-----

a) che l'Assemblea degli aderenti all'Associazione, con deliberazione in data 26 (ventisei) marzo 2021 (duemilaventuno), verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, Repertorio numero 2.367, sopra meglio citata, ha deliberato:-----

- di rinunciare al riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, mantenendo l'organizzazione nella forma di Associazione non riconosciuta e di dare quindi mandato al



Presidente di procedere alla conseguente sua cancellazione dal relativo Registro tenuto presso la Prefettura e ad ogni altro adempimento necessario;-----

- di abrogare il vigente Statuto e di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione contenente le modifiche necessarie e/o opportune per quanto sopra e l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore;-----

- di conferire al Presidente dell'Associazione ogni potere, delega ed autorizzazione:-----

i) per compiere tutte le pratiche necessarie per il deposito e sottoposizione di quanto deliberato nonché delle modifiche statutarie, presso i competenti Registri e le competenti Autorità, inclusa la richiesta di cancellazione dell'Associazione dal Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura;-----

ii) per compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta divenuto operativo ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;-----

iii) ai soli effetti dei superiori paragrafi i) e ii), per apportare allo Statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità in merito;-----

b) che il Responsabile del Procedimento Servizio welfare, educazione e servizi al cittadino - Ufficio Sport, giovani e terzo settore - del Comune di Arezzo, quale Ente delegato dalla Regione Toscana, in sede di trasmigrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020, ai fini dell'iscrizione degli enti già presenti nei Registri Regionali delle APS e delle ODV, con comunicazione in data 4 (quattro) maggio 2022 (duemilaventidue), Protocollo numero 64696, ha rilevato criticità nel testo dello statuto approvato dalla predetta Assemblea degli aderenti tenutasi in data 26 (ventisei) marzo 2021 (duemilaventuno) e, precisamente:-----

1) *l'art. 2 dello statuto indica, quale sede legale dell'Associazione: Via Ippolita degli Azzi n. 15 - Arezzo e di seguito si legge: "il cambiamento di sede, se nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti". La norma non è corretta, in quanto l'eventuale trasferimento della sede in un altro comune comporta sempre modifica statutaria, mentre se il cambiamento di sede avviene nell'ambito del territorio comunale, la clausola suindicata può essere inserita, con delibera dell'Organo competente, solo se nello statuto non viene specificato l'indirizzo;*-----

2) *non è presente nello statuto la norma inderogabile secondo la quale l'associazione svolge una o più attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 comma 1 CTS);*-----

3) *l'art. 9 dello statuto (Organi dell'Associazione) inserisce il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e il*

Provveditore fra gli organi sociali: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Provveditore sono cariche associative e non organi, in quanto non sono nominati direttamente dall'Assemblea;-----

4) né nell'art. 6 "diritti e doveri degli aderenti all'Associazione né nell'art. 25 "libri dell'Associazione", vengono indicate le modalità con cui gli associati possono esercitare il diritto di esaminare i libri sociali, così come stabilito dall'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore.-----

5) l'art. 3 dello statuto (Scopi, finalità e attività) indica genericamente, quali attività di interesse generale, la lettera d), che corrisponde a: "educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" e la lettera i): "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale". Tuttavia tali attività nello statuto non sono state fedelmente riportate e il loro contenuto è solo parzialmente riconducibile a quanto indicato nell'art. 5 comma 1 CTS.-----

Poiché esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel codice, si consiglia di riprodurre esattamente le lettere d) e i) così come sono indicate all'art. 5 comma 1 del codice del Terzo Settore."-----

- che pertanto si rende necessario procedere alle modifiche ed integrazioni richieste.-----

----- Tutto ciò premesso-----
----- e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto-----
----- si conviene e si stipula quanto segue:-----

Il signor MARTELLI Bruno, nella sopra spiegata qualità ed uso facendo della delega ad esso attribuita, espressamente conviene di modificare lo Statuto dell'Associazione predetta, in conformità ai rilievi formulati dall'Ente delegato dalla Regione Toscana, e precisamente conviene:-----


1) di modificare il testo dell'Articolo 2 dello Statuto dell'Associazione che assume il seguente letterale tenore:-----

"Art. 2 - Sede-----

L'Associazione ha sede in Arezzo (AR), e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Il cambiamento di sede se nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.";-----

2) di modificare il testo dell'Articolo 3 dello Statuto dell'Associazione che assume il seguente letterale tenore:-----



"Art. 3 - Scopi, finalità e attività-----

L'Associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.-----

Tutte le attività intraprese dall'Associazione, ai fini del conseguimento degli scopi statutari di solidarietà sociale, sono libere da ogni vincolo che ne possa limitare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali.-----

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed i), del D.Lgs. n. 117/2017:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;-----

- attività inerenti alla promozione della cultura e dell'arte nonché rivolte all'istruzione ed alla formazione nello stesso campo; dirette anche ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;-----

- attività di diffusione del canto corale e della musica in genere;-----

- attività di funzione di formazione e crescita civile mediante la musica, la formazione di musicisti, la realizzazione di infrastrutture.-----

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività principale di interesse generale:-----

- organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017);-----

- svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali;-----

- appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni, pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.-----

E' consentito all'Associazione di svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Queste ultime, così come previsto dall'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, saranno comunque secondarie e strumentali rispetto all'attività principale.--

L'associazione svolge una o più attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.";-----

3) di modificare il testo dell'Articolo 9 dello Statuto dell'Associazione che assume il seguente letterale tenore:-----

"Art. 9 - Organi e cariche dell'Associazione-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- l'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti;-----
- la Commissione Artistica;-----
- il Direttore Artistico;-----
- il Maestro Direttore dell'insieme vocale;-----
- i Maestri delle Sezioni Corali.-----

Sono cariche dell'Associazione:-----

- il Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Segretario del Consiglio Direttivo;-----
- il Tesoriere;-----
- il Provveditore.-----

Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.";-----

4) di modificare il testo dell'Articolo 25 dello Statuto dell'Associazione che assume il seguente letterale tenore:-----

"Art. 25 - Libri dell'Associazione-----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze: dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale, nonché il libro degli aderenti all'Associazione e di eventuali altri organi sociali.-----

Ciascun aderente all'Associazione ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione."-----

A seguito delle modifiche come sopra convenute il testo dello Statuto dell'Associazione, nella sua redazione integrale ed aggiornata, comprensiva delle sopra convenute modificazioni è quello che qui di seguito si trascrive:-----

"STATUTO-----

Art. 1 - Costituzione e Denominazione-----

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., l'Associazione denominata **"INSIEME VOCALE VOX CORDIS - APS"**, già **"INSIEME VOCALE VOX CORDIS ONLUS"**, per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione dell'acronimo **"APS"**.-----

Viene espressamente previsto che a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la normativa dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione dovrà aggiungere alla



denominazione "INSIEME VOCALE VOX CORDIS - APS" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".-----

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Toscana.-----

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Art. 2 - Sede-----

L'Associazione ha sede in Arezzo (AR), e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.-----

Il cambiamento di sede se nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

Art. 3 - Scopi, finalità e attività-----

L'Associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.-----

Tutte le attività intraprese dall'Associazione, ai fini del conseguimento degli scopi statuari di solidarietà sociale, sono libere da ogni vincolo che ne possa limitare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali.-----

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed i), del D.Lgs. n. 117/2017:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;-----

- attività inerenti alla promozione della cultura e dell'arte nonché rivolte all'istruzione ed alla formazione nello stesso campo; dirette anche ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;-----

- attività di diffusione del canto corale e della musica in genere;-----

- attività di funzione di formazione e crescita civile mediante la musica, la formazione di musicisti, la realizzazione di infrastrutture.-----

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività principale di interesse generale:-----

- organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017);-----
- svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali;-----
- appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni, pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.-----

E' consentito all'Associazione di svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Queste ultime, così come previsto dall'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, saranno comunque secondarie e strumentali rispetto all'attività principale.--
L'associazione svolge una o più attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Art. 4 - Durata-----

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli aderenti presa con la maggioranza prevista all'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.-----

Art. 5 - Categorie di Aderenti all'Associazione-----

Gli aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:-----

- i soci attivi dell'Associazione;-----
- i soci benemeriti dell'Associazione;-----
- i soci beneficiari dell'Associazione;-----
- i soci sostenitori dell'Associazione.-----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per gli aderenti maggiori di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.-----


Sono soci attivi dell'Associazione i coristi che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.-----

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.-----

Sono soci beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.-----

Sono soci sostenitori dell'Associazione coloro che si associano alla stessa pur non partecipando attivamente alle attività musicali.-----

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o altri



Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, sia di nazionalità italiana che straniera, che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, siano mossi da spirito di solidarietà verso tutti e svolgano l'attività in modo personale, spontaneo e gratuito.-----

Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.-----

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte dall'Associazione stessa, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.-----

Gli aderenti all'Associazione, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.--

Il domicilio degli aderenti all'Associazione per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.----

La qualifica di aderenti all'Associazione nonché i diritti sulle quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto né in caso di scioglimento dell'Associazione stessa.-----

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.-----

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale apposito regolamento adottato in seno all'Associazione.-----

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti all'Associazione-----

Tutti gli aderenti all'Associazione hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.-----

Gli aderenti all'Associazione godono dei diritti previsti dal presente Statuto.-----

In particolare hanno diritto:-----

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;-----

- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo aderente all'Associazione;-----

- di informazione e controllo stabiliti dalla vigente normativa;-----

- di esercitare i propri diritti secondo i limiti previsti dallo Statuto.

Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere:-----

- di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;-----
- di rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti associativi;-----
- di impegnarsi nella vita associativa.-----

Art. 7 - Perdita della qualifica di aderente all'Associazione-----

Il rapporto del singolo aderente all'Associazione si estingue per morte, recesso od esclusione.-----

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero degli aderenti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notizia della volontà del recesso.-----

In presenza di gravi motivi, chiunque aderisca all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere all'arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.-----

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'aderente all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.-----

Art. 8 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione-----


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o giuridiche, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva, dagli avanzi netti di gestione.-----

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:-----

- delle quote associative annuali come stabilite dal Consiglio Direttivo;-----
- degli altri versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;-----
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;-----
- contributi effettuati con una specifica destinazione;-----
- doni, proventi di eventuali iniziative culturali.-----
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;-----
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.-----

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.-----

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento



originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.-----
I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come determinato dal Consiglio Direttivo e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.-----

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.-----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, anche nel caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Art. 9 - Organi e cariche dell'Associazione-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- l'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti;-----
- la Commissione Artistica;-----
- il Direttore Artistico;-----
- il Maestro Direttore dell'insieme vocale;-----
- i Maestri delle Sezioni Corali.-----

Sono cariche dell'Associazione:-----

- il Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Segretario del Consiglio Direttivo;-----
- il Tesoriere;-----
- il Provveditore.-----

Tutte le cariche elettive all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.-----

Art. 10 - Assemblea degli aderenti all'Associazione-----

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.-----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo [entro il 31 (trentuno) marzo] e del bilancio preventivo [entro il 30 (trenta) novembre] che l'Associazione annualmente deve redigere, in conformità al Codice del Terzo Settore.-----

Essa inoltre:-----

- provvede alla nomina: del Consiglio Direttivo, dell'eventuale

Collegio dei Revisori dei Conti e/o dell'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale; del Maestro Direttore dell'insieme vocale;-----

- ratifica la nomina effettuata dal Consiglio Direttivo del Direttore Artistico, scelto tra personalità del mondo musicale di significativo profilo culturale, dei Maestri delle Sezioni Corali e dei rappresentanti dell'insieme vocale nella Commissione Artistica;----
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;-----
- delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, di fondi o di capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;-----
- delibera sugli argomenti ad essa riservati dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo nonché sulla responsabilità dei membri dello stesso e dei Revisori dei Conti;----
- è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) degli aderenti o dal Consiglio Direttivo o dall'eventuale Organo di Controllo.-----

L'Assemblea straordinaria delibera:-----


- sulle modifiche dello Statuto;-----
 - sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nei limiti di legge, con le maggioranze di cui all'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.---
- L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli aderenti all'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli aderenti, anche se assenti o dissenzienti.-----

Art. 11 - Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare e deve essere affisso almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale e presso ogni sede operativa dell'Associazione.-----

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il relativo verbale, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con gli intervenuti e di come essi hanno espresso il voto.-----

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli aderenti all'Associazione di qualunque categoria in regola con il pagamento



dei contributi associativi annuali.-----
Ogni aderente all'Associazione, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario.-----
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli aderenti all'Associazione ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirige il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo Statuto o dal Presidente dell'Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Nel caso di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione, da tenersi non prima di mezz'ora dopo l'ora fissata per la prima, l'Assemblea ordinaria con qualunque sia il numero degli aderenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati; l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all'Associazione. Ogni aderente può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ad altro aderente; il numero delle deleghe assegnate non può essere superiore ad 1 (una) per aderente.-----

Art. 12 - Consiglio Direttivo-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri che rivestiranno le cariche, cumulabili, oltreché di Presidente e di Vice Presidente, di Segretario, di Tesoriere e di Provveditore; fa parte inoltre del Consiglio Direttivo il Maestro Direttore dell'insieme vocale. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche aderenti all'Associazione ovvero tra gli indicati degli enti giuridici aderenti all'Associazione.-----

Almeno 3 (tre) consiglieri dovranno essere scelti tra i soci attivi dell'Associazione quando il Consiglio è composto di 5 (cinque) membri; almeno 4 (quattro) quando è composto da 7 (sette) membri ed almeno 5 (cinque) quando è composto da 9 (nove) membri; gli altri membri possono essere scelti tra gli aderenti all'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto; delibera a maggioranza assoluta con la presenza della metà più uno dei consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice presidente, il voto dei quali prevale quando ci sia parità di voti.-----

In caso di cessazione della carica di consigliere per qualunque causa, viene integrato automaticamente il numero, attingendo alla graduatoria delle ultime elezioni; l'Assemblea nella sua prima

riunione ne ratificherà la nomina. Si ritengono decaduti i consiglieri che, ingiustificatamente, rimangono assenti dalle sedute consiliari per 3 (tre) volte consecutive.-----

Il Consiglio Direttivo provvede alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere assembleari; attribuisce le cariche ai suoi membri, nomina il Direttore Artistico individuandolo tra personalità di significativo profilo culturale del mondo musicale, nomina i rappresentanti dell'insieme vocale nella Commissione Artistica, predisporre i rendiconti preventivi e forma i rendiconti consuntivi, esamina le proposte della Commissione Artistica e prepara i programmi di massima dell'attività dell'Associazione curandone la realizzazione. Delibera inoltre sul rimborso delle spese incontrate dai soci per la loro partecipazione alle attività dell'Associazione e liquida eventuali compensi per le attività stesse; decide sulle domande degli aderenti e ne concorda il contributo o l'attività; delibera sull'esclusione di soci attivi per assenze ingiustificatamente continuate e dei soci benemeriti o sostenitori per morosità.-----


Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni 2 (due) mesi ed è convocato dal Presidente mediante avviso con le stesse modalità previste per l'Assemblea. Dalla nomina di consigliere, come per tutte le altre cariche elettive, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.-----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.-----

Art. 13 - Presidente-----

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.-----

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon



andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 14 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei relativi libri; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione; si occupa dei comunicati stampa, della corrispondenza sociale ed affini; cura l'invio degli inviti, l'archivio musicale ed il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.

Art. 17 - Provveditore

Il Provveditore ha in custodia tutti i beni patrimoniali dell'Associazione e cura l'esecuzione dei lavori decisi dal Consiglio Direttivo per il buon mantenimento degli stessi. Viste le fatture dei fornitori, concorre alla redazione del bilancio preventivo ed esplica in genere tutte le attività esecutive necessarie al funzionamento dell'Associazione che non siano riservate per Statuto ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

Qualora l'Associazione ne ravvisi l'opportunità o la necessità, o nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'Organo di Controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale che in composizione monocratica.

Nel caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo composto da almeno 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I componenti l'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge, nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L'Organo di Controllo e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2399 c.c. in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.

L'Organo di Controllo, quando collegiale, elegge tra i suoi membri il Presidente.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi della vigenti disposizioni di legge. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.-

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.-----

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.-----

L'Organo di Controllo potrà anche svolgere le funzioni di revisore legale dei conti, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, nel qual caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale, iscritti nell'apposito registro.-----

Art. 19 - Commissione Artistica-----

La Commissione Artistica è composta dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Direttore Artistico, dal Maestro Direttore e da 2 (due) rappresentanti dell'insieme vocale, nominati dal Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo può decidere di ammettere alle riunioni della Commissione Artistica anche i Maestri delle Sezioni Corali. La Commissione Artistica predispone la programmazione delle attività corali e musicali ed ogni altra iniziativa artistica e culturale dell'Associazione.-----

La Commissione Artistica si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno. Le sue proposte sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.-----

Art. 20 - Direttore Artistico-----

Il Direttore Artistico è scelto dal Consiglio Direttivo tra personalità del mondo musicale di significativo profilo musicale e sovrintende, in collaborazione con il Maestro Direttore, a tutta l'attività artistica dell'Associazione; fa parte della Commissione Artistica e, assieme agli altri membri, provvede annualmente alla programmazione generale delle iniziative culturali dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Direttivo.-----

Art. 21 - Maestro Direttore dell'insieme vocale-----

Il Maestro Direttore viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte; è membro altresì della



Commissione Artistica ed ha con questa la responsabilità tecnico - artistica dell'Associazione; in collaborazione con i Maestri delle Sezioni, se nominati, si occupa della preparazione e della formazione musicale dei soci attivi dell'Associazione, collabora alla programmazione delle attività che costituiscono l'oggetto dell'Associazione e ne cura l'esecuzione nei risvolti artistici e culturali.-----

Art. 22 - Maestri delle Sezioni Corali-----

I Maestri delle Sezioni Corali, ove ne sia ritenuta necessaria la presenza, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Maestro Direttore e collaborano con lo stesso, nelle mansioni a questi riservate, relativamente alle proprie sezioni corali.-----

Art. 23 - Modalità per il rinnovo delle cariche-----

Entro il mese di novembre dell'anno in cui scadono le cariche sociali, il Consiglio Direttivo costituisce una commissione elettorale con il compito di compilare un elenco indicativo degli eleggibili allo scopo di evitare dispersioni di voti e di dare un orientamento all'Assemblea. Le votazioni per il rinnovo delle cariche avverranno in un giorno fissato dalla commissione elettorale, sono fatte per mezzo di scheda segreta da depositare nell'urna alla presenza degli elettori presenti e della commissione elettorale. Lo spoglio delle schede deve essere fatto subito dopo la chiusura delle votazioni e la commissione elettorale redigerà verbale delle operazioni e dichiarerà seduta stante i risultati delle votazioni.-----

Art. 24 - Volontario e attività di volontariato-----

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e documentate, anche con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono vietati in ogni caso rimborsi spese a titolo forfettario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio od associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.-----

Ai fini del D.Lgs. n. 117/2017, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.-----

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

Art. 25 - Libri dell'Associazione-----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene

i libri dei verbali delle adunanze: dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo e di Revisione Legale, nonché il libro degli aderenti all'Associazione e di eventuali altri organi sociali.-----

Ciascun aderente all'Associazione ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.-----

Art. 26 - Bilancio preventivo e rendiconto consuntivo-----

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Associazione annualmente redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017. Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio e rendiconto devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.-----

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività.-----

Art. 27 - Bilancio Sociale-----

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e ne dà adeguata pubblicità in conformità alle vigenti disposizioni di legge.-----

Art. 28 - Scioglimento-----

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.---

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli aderenti all'Associazione.-----

Art. 29 - Clausola compromissoria-----

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un

arbitro che giudicherà secondo equità e in amichevole composizione, senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Arezzo.-----

Art. 30 - Norme transitorie-----

A decorrere dai termini di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.-----

Art. 31 - Rinvio-----

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore e, in particolare, il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.; le norme ed i principi del Codice Civile nonché dell'altra normativa vigenti in materia. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, nonché tutti i riferimenti contenuti nel presente Statuto al Registro medesimo, trovano applicazione a decorrere dall'operatività del Registro stesso."-----

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso i competenti Registri, il signor MARTELLI Bruno, nella sopra spiegata qualità, dichiara e conferma che l'Associazione ha attualmente sede al seguente indirizzo: Arezzo (AR), Via Ippolita degli Azzi n. 15.----

Le spese del presente atto sono a carico dall'Associazione.-----

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che leggo al signor Comparente il quale, su mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive, alle ore 16,30 (sedici e minuti trenta).-----

Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, a norma di legge, occupa 35 (trentacinque) pagine di 18 (diciotto) fogli e sin qui della presente.-----

In originale firmato:-----

Bruno MARTELLI-----

Elena BUCCIARELLI DUCCI, NOTAIO (L.S.)-----

Registrato in Arezzo in data 6 giugno 2022 al numero 6493, Serie 1T.-----

E' copia conforme all'originale estesa su 18 (diciotto) pagine di 9 (nove) fogli debitamente firmati ai sensi di legge, che si rilascia da me Avv. Elena BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in via Margaritone n. 3, per uso FISCALE.-----

Arezzo addì 9 giugno 2022.-----

